

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

Rilevato in fatto che:

Izabel conveniva, dinanzi al Tribunale di Monza, la Care Advanced Odontoiatria S.r.L., chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dell'errato trattamento odontoiatrico cui si era sottoposta; danni quantificati in euro 11.339,60 (euro 2.142,42 per danno biologico permanente e danno morale, euro 347,18 per invalidità temporanea, euro 4.630,00 per danno emergente, euro 700,00 per spese sostenute ed euro 3.650,00 per spese da sostenere) o nella somma diversa giudizialmente accertata, al netto di rivalutazione e interessi;

a tal fine adduceva: i) che era stata sottoposta, a far data dal novembre 2001, a terapia ortodontica alle arcate superiore e inferiore per l'allineamento dei denti; ii) che nel 2012 l'incisivo laterale dx si era fratturato nel corso di una manovra eseguita dal dentista; iii) che nel 2013 si era sottoposta ad una terapia tricanale; iv) che nel 2014, non avendo ottenuto i risultati sperati, si era sottoposta ad un bandaggio superiore; v) che il dentista aveva proposto di rimuovere l'apparecchiatura ortodontica fissa, nonostante non fosse stata ultimata; vi) che aveva speso la somma di euro 4.630,00 senza conseguire alcun risultato; vii) che era stata costretta a rivolgersi ad un altro studio dentistico che le aveva proposto un preventivo di euro 3.560,00 per risolvere i suoi problemi ortodontici; viii) che si era sottoposta ad un intervento in Romania, per il quale aveva speso euro 700,00;

il Tribunale, disposta CTU, con la sentenza n. 1288/2018, riteneva la società convenuta responsabile a titolo contrattuale per l'inadeguatezza della prestazione resa; riconosceva, quanto ai danni alla persona, la sussistenza solo di una invalidità temporanea di 40 giorni al 25% e quanto al danno patrimoniale accertava spese



sostenute e documentate pari ad euro 4.630,00 - lo stesso importo corrisposto alla società convenuta per la prestazione risultata inadeguata - ed euro 700,00 per l'intervento cui si era sottoposta in Romania; condannava complessivamente la Care S.r.L. al pagamento di euro 5.330,00 a titolo risarcitorio, oltre alle spese di lite e di CTU;

la Corte d'appello di Milano, investita dell'impugnazione dalla società Care, con la sentenza n. 4936/2019, depositata il 10/12/2019, ha ritenuto che:

i) la domanda dell'appellata non conteneva alcuna richiesta di restituzione del corrispettivo versato per le prestazioni odontoiatriche che aveva ricevuto, non essendo detta domanda compresa in quella di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, neppure implicitamente;

ii) l'appellante non poteva essere condannata alla restituzione di quanto ricevuto per le prestazioni rese;

iii) il corrispettivo già versato sulla base di un contratto inadempito non poteva essere ricondotto alla nozione di danno emergente; ha concluso, quindi, che l'azione esperita da Izabel avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, non poteva essere considerata comprensiva della domanda di risoluzione del contratto, anche in considerazione del fatto che la CTU aveva accertato non già la sussistenza di un danno, ma solo la ricorrenza di una inadempienza contrattuale per l'inefficacia delle cure effettuate "non attinente all'oggetto del giudizio";

ha aggiunto - evocando Cass., Sez. Un., n. 577/2007 - che "l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) del danno", sicché, avendo la CTU escluso che l'inadempimento avesse provocato un danno e



considerato che il corrispettivo versato in base al contratto inadempito non può essere considerato danno emergente (Cass. n. 14289/2018), ha riformato la sentenza del Tribunale e rigettato la domanda risarcitoria;

Izabel ricorre per la cassazione di detta sentenza avvalendosi di cinque motivi;

resiste con controricorso la società Care Advanced Odontoiatria;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis* 1 cod.proc.civ.

Considerato in diritto che:

1) con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del giudicato (artt. 329, 342 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ.) nonché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

con l'appello Care - sostiene parte ricorrente - aveva lamentato: i) l'ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale, atteso che l'attrice aveva chiesto solo il risarcimento del danno per lesioni e non anche "la rideterminazione del corrispettivo versato né il rimborso di quanto versato a causa del mancato conseguimento dell'auspicato risultato"; ii) che il CTU era andato, accertando e determinando il danno, oltre l'ambito del giudizio come delineato nell'atto introduttivo; iii) l'erronea determinazione del risarcimento del danno, per un errore basato sulle conclusioni del CTU che aveva calcolato anche la somma di euro 5.330,00, cioè l'importo versato a titolo di corrispettivo per le prestazioni ricevute;

mai l'appellante aveva dedotto che non era stata proposta la domanda di risoluzione del contratto; pertanto, si sarebbe formato il giudicato sul capo della sentenza del Tribunale che aveva condannato l'appellante al pagamento di euro 5.350,00 a titolo di risarcimento del danno;



2) con il secondo motivo la ricorrente deduce la **violazione e falsa** applicazione dell'art. 111 Cost. per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione apparente nonché dell'art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ.;

il giudice *a quo* non avrebbe considerato che nell'importo di euro 5.330,00 era compresa la somma di euro 700,00 pari al costo dell'intervento cui si era sottoposta in Romania per risolvere parzialmente il problema estetico di origine ortodontica; tale omessa considerazione altererebbe in modo evidente il complessivo *iter* logico-argomentativo seguito dalla Corte (p. 16 del ricorso);

3) con il terzo motivo la ricorrente imputa al giudice *a quo* l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.;

la Corte d'Appello nella parte in fatto ha dato atto dell'avvenuto pagamento di euro 700,00 per le cure in Romania, ma poi nella parte motiva della sentenza avrebbe omesso di tenerne conto;

4) con il quarto motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ. nonché degli artt. 1218, 1453, 1455, 1223 e 1226 cod.civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.;

secondo la ricorrente, la Corte d'appello non avrebbe considerato che con l'atto di citazione aveva domandato (anche) l'accertamento della responsabilità contrattuale, fondata sulla correlazione di causa/effetto intercorrente tra l'inefficacia e l'incompletezza del trattamento ortodontico e i danni subiti e avrebbe erroneamente ritenuto che la CTU avesse accertato l'inadempienza contrattuale in modo non coerente con l'oggetto del giudizio; inoltre, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il Tribunale non aveva condannato la società **Care** a restituire il corrispettivo versato per le prestazioni ricevute, ma il danno patrimoniale, pari ad euro 700,00, per le cure ricevute in Romania, e ad euro 4.630,00, sulla scorta delle indicazioni del CTU che facevano



riferimento alle spese che prevedibilmente l'attrice avrebbe dovuto affrontare per risolvere il suo problema dentistico, parametrando alla parcella richiesta dalla struttura risultata inadempiente;

aggiunge la ricorrente che la Corte avrebbe violato gli artt. 1218, 1453 e 1455 cod.civ., in quanto il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento del danno, indipendentemente dalla declaratoria di risoluzione del contratto e dalla circostanza che l'inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione, nonché gli artt. 1223 e 1226 cod.civ., per avere escluso dal risarcimento del danno la perdita economica determinatasi nella sfera patrimoniale quale conseguenza dannosa derivante in via immediata e diretta dall'inadempimento accertato in relazione alla prestazione medica rivelatasi inutile e implicante la necessità di un trattamento ulteriore;

5) con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente attribuisce alla Corte d'appello la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ. nonché degli artt. 1218, 1453, 1223 e 1226 cod.civ. in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.;

la tesi esposta è che il contraente inadempiente è tenuto al risarcimento del danno, comprensivo degli esborsi effettuati i quali risulterebbero privi di causa, attesa la difformità tra la prestazione attesa e quella eseguita;

6) i motivi dal secondo al quinto possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono la medesima *quaestio iuris*;

va innanzitutto considerato che la giurisprudenza di questa Corte ha in occasioni affermato che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto



(Cass. 23/07/2002, n. 10741; Cass. 10/06/1998, n. 5774; Cass. 14/01/1998, n. 272);

la causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone, per correlazione logico- giuridica, la decisione dell'altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro (Cass. 25/07/2023, n. 22277; Cass. 23/05/2023, n.14172; Cass. 19/04/2023, n.10429; Cass. , 31/03/2021 , n. 8993; Cass. 12/06/2020, n.11348);

tantomeno può dirsi che la domanda di risoluzione sia implicitamente compresa in quella risarcitoria (Cass. 10/07/2018, n. 18086);

vero è, però, che il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, pur incidendo lo stesso diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (Cass. 14/12/2000, n. 15779);

i tre rimedi - la risoluzione per inadempimento, la domanda di adempimento, il risarcimento del danno - hanno in comune gli stessi fatti costitutivi - l'obbligazione e l'inadempimento - benché consentano a chi se ne avvalga di conseguire utilità diverse (Cass. 12/10/2000, n. 13598; Cass. 11/05/2005, n. 9926; Cass. 09/09/2008, n. 22883);

6.1) è evidente, dunque, che la Corte d'appello ha enunciato una regola di giudizio sbagliata, allorché ha affermato che, avendo la consulenza tecnica d'ufficio accertato solo la sussistenza di un inadempimento contrattuale, ciò avrebbe consentito quale unica conseguenza "la risoluzione del contratto e la restituzione dei corrispettivi versati, purché ovviamente detta domanda fosse stata proposta in giudizio e fosse stata dimostrata la gravità



dell'inadempimento. Poiché però parte attrice ha agito solo per l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, Care Advance Odontoiatria S.r.L. non può essere condannata alla restituzione di quanto già versato per inefficacia delle terapie attuate”;

6.2) per stabilire quali utilità l'odierna ricorrente potesse trarre dall'azione esperita occorre tener conto di due dati: è vero che, secondo l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, in caso di risoluzione del contratto, le prestazioni eseguite risultano prive di causa e quindi devono essere restituite, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ. (Cass. 30/11/2022, n.35280), ma lo è altrettanto che l'inadempimento come fatto illecito può provocare concrete perdite di utilità da riattribuire al contraente fedele tendenzialmente nella loro integralità (Cass. 04/08/2000, n. 10263; Cass. 15/11/2013, n. 25775);

l'art. 1223 cod.civ. individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno e "riflette una prospettiva differenzialista", alla stregua della quale, il danno è "l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe" se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta" (o il fatto illecito non fosse stato realizzato): Cass. 20/10/2021, n. 29251; Cass. 18/07/1989, n. 3352;

va da sé, poi, che il patrimonio che costituisce la grandezza che deve essere reintegrata con l'obbligazione risarcitoria è l'insieme di beni, di valori, di utilità tra loro collegati mediante un criterio funzionale (Cass. 05/07/2002, n.9740); per cui anche la teoria differenziale dianzi evocata va applicata considerando la diminuzione di utilità subita dal danneggiato proiettata sull'*id quod interest* e non già (e non più) sull'*aestimatio rei*;



dato l'inadempimento della società

Care, la Corte

territoriale avrebbe dovuto stabilire se e quale danno alla persona e quale eventuale diminuzione patrimoniale detto inadempimento avesse comportato a fronte di quella destinata concretizzarsi in assenza dell'inadempimento; accertamento che invece è mancato, perché, come anticipato, il giudice *a quo* ha escluso che l'inadempimento consentisse alla odierna ricorrente di avvalersi della tutela risarcitoria;

una volta accertato l'inadempimento, la Corte d'appello avrebbe dovuto domandarsi se ne fossero derivati danni (risarcibili); va infatti precisato che il giudice *a quo* non ha assunto una statuizione reiettiva della domanda risarcitoria in ragione del fatto che non fosse stato soddisfatto, da parte della odierna ricorrente, l'onere di provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno né dell'esito dell'accertamento negativo della sussistenza di un qualsivoglia danno cagionato dall'intervento (cfr., a tal proposito, Cass. 11/11/2019, n. 28991); peraltro, un intervento che in ipotesi non abbia cagionato un peggioramento della condizione patologica della paziente, ma che non abbia prodotto alcun risultato di tipo terapeutico non per questo non ha prodotto alcun danno; può non aver prodotto un danno alla salute, ma non significa che non abbia determinato alcun altro danno risarcibile: cfr. Cass. 19/05/2017, n. 12597; Cass. 13/04/2007, n. 8826 che hanno ritenuto un intervento rivelatosi inutile determinativo di "conseguenze di carattere fisico e psicologico (spese, sofferenze patite, conseguenze psicologiche dovute alla persistenza della patologia e alla prospettiva di subire una nuova operazione, ecc.);

il giudice *a quo* si è limitato, invece, a sostenere che la prospettazione di lesioni, integranti il danno alla persona, causate dalla convenuta, non attenesse in alcun modo all'inadempimento contrattuale (p. 8) e che "le considerazioni svolte dal consulente tecnico di ufficio circa l'inadempienza contrattuale per inefficacia



delle cure effettuate non attengono conseguentemente all'oggetto del giudizio *de quo*, alla luce delle domande proposte da parte attrice" (p. 9);

l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte d'appello non è intellegibile, posto che dopo aver affermato erroneamente che l'inadempimento contrattuale può giustificare, a certe condizioni, solo la domanda risolutoria che l'appellata non aveva formulato, ha aggiunto che il Ctu aveva accertato un inadempimento contrattuale, esorbitante dall'oggetto del contratto, ha sostenuto che non è stato accertato alcun danno alla salute della paziente inteso quale peggioramento dello stato anteriore (p. 9), ma non è chiaro né come sia giunta a tale conclusione, né come essa si concili con l'aver ritenuto che la prospettazione di lesioni integranti il danno alla persona non atteneva all'inadempimento contrattuale; resta, dunque, anche il dubbio che non abbia preso in considerazione la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno alla persona per la stessa ragione per cui ha ritenuto che nessun obbligo risarcitorio potesse essere posto a carico della parte inadempiente, cioè sol perché non era stata domandata la risoluzione del contratto e non per effetto dell'applicazione dei principi che regolano il risarcimento del danno alla salute per inadempimento di una prestazione professionale (cfr. Cass. n. 28991/2019, cit. e successiva giurisprudenza conforme);

in sostanza, la decisione reiettiva non si è basata sull'assenza di un danno provocato dall'inadempimento, ma sul convincimento che l'azione risarcitoria presupponesse la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento; il che evidentemente è sbagliato ed ha prodotto come conseguenza che il professionista debitore della prestazione è stato posto in una situazione di indifferenza tra adempiere e non adempiere, quale conseguenza della svalutazione della valenza giuridica dell'obbligazione nata con il contratto, la quale "reca in pari data un comando primario rivolto al suo



adempimento ma anche il rimedio, ove il comando non venga osservato”;

6.3) che non debba confondersi il venir meno della causa delle prestazioni eseguite, quale effetto della caducazione del titolo, con il contenuto dell’obbligazione risarcitoria è vero; nondimeno, se il contraente fedele, senza chiedere la risoluzione del contratto, quindi ferma l’efficacia dello stesso, agisca per ottenere il risarcimento del danno, sarà necessario intendersi su ciò che costituisce l’oggetto del suo credito risarcitorio;

quest’ultimo dovrà intendersi esteso a tutto il suo interesse contrattuale positivo, cioè il contraente non inadempiente dovrà essere messo non nella situazione in cui si sarebbe trovato ove non avesse concluso il contratto (interesse contrattuale negativo), bensì nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli (interesse contrattuale positivo), pur dovendosi sottolineare che: a) “interesse positivo” e “interesse negativo” non sono espressioni cui corrisponde un diverso significato tecnico-concettuale, ma solo formule descrittive del contenuto economico della pretesa risarcitoria; n) “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell’interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione (perseguimento delle “*leges artis*” nella cura dell’interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”: Cass. n. 28991/2019, cit.;

6.4) autorevole dottrina ritiene che “strettamente parente” di detto interesse, “che può definirsi di affidamento, è l’interesse ad ottenere la reintegrazione dello stato *quo ante* (prima del contratto), ove questo stato abbia subito mutazioni, a seguito ad es. della esecuzione della prestazione da parte del contraente non inadempiente”, giacché anche chi “esegue anticipatamente la propria prestazione confida nella regolare esecuzione del contratto,



così come colui che va incontro a spese per esso”, fermo restando che “la tutela dell'interesse alla *restitutio in integrum* non si basa più propriamente sulla perdita subita ma sul beneficio conseguito dall'*accipiens*, onde i due rimedi rimangono concettualmente distinti”;

6.4.1) nei sistemi come il nostro che ammettono la convivenza del risarcimento con la risoluzione del contratto, è da tenere in conto che il contraente, domandando la risoluzione, intende liberarsi dalla propria obbligazione, ma non intende invece rinunciare alla perdita subita a seguito del mancato conseguimento della prestazione corrispettiva, perciò esigerà di essere compensato di tale perdita, calcolando naturalmente il risparmio ottenuto per non aver dovuto sacrificare la propria prestazione; il danno che si accompagna alla richiesta di risoluzione si distingue dunque dal danno da affidamento, perché si rapporta più direttamente, come si è detto, all'interesse al contratto: interesse che la richiesta di risoluzione evidentemente non cancella o cancella solo parzialmente, secondo che si agisca chiedendo la risoluzione totale o parziale del contratto;

il che consente di affermare che la risoluzione per inadempimento è omogenea alla tutela risarcitoria, in quanto anch'essa costituisce reazione alla inattuazione dello scambio, pur essendo il danno risarcibile, in un caso, quello positivo, cioè quello derivante dalla lesione dell'interesse alla esecuzione del contratto, nell'altro, quello da lesione dell'interesse negativo (che si somma, eventualmente, alla obbligazione restitutoria);

6.5) allora, ferma la distinzione tra azione restitutoria e azione risarcitoria (anche sul piano processuale, nel senso che devono essere oggetto di domande separate), in considerazione del fatto che giocano su terreni non coincidenti (la caducazione del titolo, in un caso, la permanenza del vincolo, nell'altro) e che la restituzione è l'effetto del venir meno del titolo contrattuale e quindi della causa



che aveva giustificato lo spostamento patrimoniale (peraltro, la restituzione coinvolge anche la parte fedele, tenuta, a sua volta, a restituire quanto eventualmente ricevuto, benché nessuna inadempienza possa esserle ascritta), non è escluso che la parte che domandi il risarcimento del danno, senza chiedere la risoluzione del contratto, possa in concreto ottenere risultati contenutisticamente analoghi a quelli che otterrebbe con la domanda restitutoria (cfr. *infra*);

alla base della tesi opposta vi è il convincimento, non condivisibile, che la risoluzione in qualche modo purghi l'inadempimento, non considerando, invece, che la liberazione dal vincolo e dall'obbligo di eseguire le prestazioni ancora non eseguite non ha effetto sanante; allora è vero che quando la parte con il suo inadempimento causa la risoluzione essa rende inutili (*rectius: sine causa*) le spese sostenute in esecuzione del contratto risolto, ma allo stesso risultato si giunge anche se le spese fatte per ottenere la prestazione che non si è ricevuta o che non è esatta sono oggetto di una richiesta di risarcimento dell'interesse contrattuale positivo; nel senso che "il riferimento alle spese sostenute invano costituisce un indice con il quale stimare l'interesse del creditore ad ottenere la prestazione attesa, idoneo a consentire al giudice una quantificazione del risarcimento, quando altri strumenti non siano utilizzabili"; nel senso che il valore della prestazione non eseguita o non esattamente eseguita è determinabile facendo riferimento al costo della stessa;

7) per concludere:

- deve essere confermata la differenza tra azione restitutoria ed azione risarcitoria;
- deve essere dato seguito al principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della



prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. 24/03/2014, n.6886; Cass. 06/12/2017, n.29218; Cass. 25/07/2023, n.22254; Cass. 07/11/2023, n.31026);

detto principio poggia sull'assunto che la parte non inadempiente non abbia chiesto la risoluzione del contratto, perché aveva interesse alla manutenzione dello stesso; il che, di conseguenza, non mette in discussione il credito del professionista per il compenso relativo all'attività espletata, della quale la parte adempiente intende comunque avvalersi, sia pure sollecitando il ristoro del pregiudizio subito per l'inesatto adempimento;

- "l'inadempimento" - insegna autorevole dottrina - "può presentarsi con mille volti diversi" e "nella situazione aperta dall'inadempimento, possono atteggiarsi in modi quanto mai differenziati le posizioni e gli interessi delle parti, e specialmente della parte che subisce l'inadempimento";

deve ritenersi che, quando però il creditore non abbia più interesse alla prestazione e/o la prestazione non sia più possibile, subentra l'obbligo risarcitorio, cioè l'adempimento è sostituito dall'obbligazione risarcitoria, la cui caratteristica precipua risiede nel carattere succedaneo della prestazione mancata o inesattamente attuata; adempimento e risarcimento condividono la comune finalità di attuazione del contratto, sia pure in forme diverse; in altri termini l'art. 1453 cod.civ. quando individua i rimedi spettanti al contraente fedele - adempimento *invito debitore* e/o risoluzione - indicando l'adempimento implica che in esso si comprenda il risarcimento e che, spettando alla parte che ha subito l'inadempimento, l'integrale risarcimento del danno per aver fatto affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione (secondo il principio dell'*id quod interest*), detto danno, dovendo reintegrare il patrimonio del lesa mediante l'attribuzione di un equivalente



pecuniario, deve comprendere anche le eventuali spese per procurarsi *aliunde* la prestazione ineseguita e che il compenso pagato inutilmente al professionista al fine di ottenerla possa costituire un parametro di valutazione di cui il giudice debba tener conto al fine di liquidare il danno nella sua integralità;

8) sulla scorta di tanto, devono accogliersi i motivi dal secondo al quinto, va dichiarato assorbito il primo motivo, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti;

8.1) il giudice del rinvio, la Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, dovrà accertare se e quali conseguenze immediate e dirette abbia cagionato l'inadempimento della prestazione del professionista, sia sotto il profilo del danno alla persona, sia sotto il profilo del danno patrimoniale, sulla scorta del rilievo dell'id quod interest, cioè considerando che il contraente non inadempiente, attraverso il riconoscimento del danno, dovrà essere posto nella stessa condizione nella quale si sarebbe trovato ove la prestazione dovutagli fosse stata esattamente eseguita.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi dal secondo al quinto, dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 4/12/2023 dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione.

Il Presidente

Giacomo Travaglino

